

conoscere il diritto è un diritto

fronte verso®

Perché Fronte/Verso? Il linguaggio specialistico è un codice a volte complicato da decifrare per i non addetti ai lavori. Sembra inevitabile che il linguaggio debba essere complesso perché complesso è il contenuto che esprime e tuttavia desideriamo dimostrare, a partire dalle sentenze, che è possibile farsi comprendere utilizzando un linguaggio accessibile senza rinunciare al rigore e alla completezza dei concetti ivi espressi.

Riportiamo in **VERSO**, sulla destra, il testo della sentenza nel rituale linguaggio giuridico dell'estensore per chi abbia interesse a leggerla nella sua forma originaria e a sinistra, a **FRONTE**, riscriviamo la sentenza con un linguaggio comprensibile a tutti, sperando di riuscire nella sfida di contribuire all'accessibilità del diritto, alla semplificazione del linguaggio e alla comunicazione responsabile.

Fronte Verso nasce da un'idea di Ileana Alesso e di Gianni Clocchiatti, al progetto oggi partecipa un network di professionisti e di esperti.

**Newsletter di www.studiolegalealesso.it
a cura di Avv. Ileana Alesso e di Avv. Maurizia Borea**

**A questo numero hanno collaborato:
Avv. Antonio Pascucci, Dott.ssa Sabrina Pisani, Avv. Roberta Roselli,
Avv. Elisabetta Silva, Avv. Antonella Dario,
Dott.ssa Janice Parker, Dott. Luca Brambilla, Avv. Giovanni Motta**

**Art direction: Elicrea
Web design: Irene Cassola
Redazione: Ottavia Magoni**

Anno IV, n. 10, indice newsletter ottobre 2016:

1) Un profugo non può essere trasferito in uno Stato se esiste il pericolo che vi sia trattato in maniera inumana.

2) Telemarketing Selvaggio: vietato l'utilizzo dei dati personali contenuti negli elenchi telefonici senza il consenso degli interessati.

3) I regali ricevuti durante il fidanzamento, se hanno un valore che supera la liberalità d'uso e comportano un impoverimento del donante, devono essere restituiti al termine del rapporto.

4) E' licenziabile il lavoratore assente per malattia ma sorpreso da un detective privato a svolgere lavori presso la sua abitazione.

5) Omesso versamento IVA: la crisi economica non è motivo per evadere le imposte.

1) Un profugo non può essere trasferito in uno Stato se esiste il pericolo che vi sia trattato in maniera inumana.

Un migrante impugna il provvedimento con cui la Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo dispone il suo trasferimento in Ungheria. L'uomo infatti sostiene che le condizioni riservate ai profughi in quel Paese sono notoriamente inumane e degradanti.

Il Tribunale di Roma respinge il ricorso affermando che il sistema di accoglienza in Ungheria si è evoluto ed è migliorato, come dimostra il rapporto ECRI del 9 giugno 2015 sul sito del Consiglio d'Europa.

Tuttavia il ricorrente fa presente che quel rapporto è datato e comunque la Corte europea per i diritti umani ha più volte sottolineato la necessità di consultare più fonti nell'esame

1) Un profugo non può essere trasferito in uno Stato se esiste il pericolo che vi sia trattato in maniera inumana.

Consiglio di Stato, Sezione III, 27 settembre 2016, n. 4004.

" Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, n.r.g. .. del 2015, il Sig. -....- ha impugnato il provvedimento prot. N. -....-, notificatogli in data 29 maggio 2015, con cui la Direzione Centrale dei servizi civili per l'Immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino ha deciso il suo trasferimento in Ungheria.

Il ricorrente, infatti, aveva avanzato istanza di asilo per la prima volta in quel Paese e, conseguentemente, l'Italia, destinataria di altra domanda di asilo in data successiva, aveva chiesto all'Ungheria la ripresa in carico dell'interessato, con istanza del 24 febbraio 2015, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lett.

B) del regolamento UE

delle informazioni.

Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e chiarisce che:

- la normativa del Consiglio d'Europa sulle procedure di asilo stabilisce che se è impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro designato come competente perché vi è il rischio di un trattamento inumano o degradante per il profugo, lo Stato che ha avviato la procedura deve verificare se un altro Stato possa essere designato;

- fonti più recenti del rapporto ECRI del giugno 2015 confermano la fondatezza dei gravi dubbi espressi da più parti, tra queste da Amnesty International, sul sistema di asilo vigente in Ungheria dove si hanno notizie sull'imminente realizzazione di un "muro anti-immigrati";

- in Ungheria sussiste il rischio attuale e concreto che lo straniero richiedente asilo sia sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e quindi il Consiglio di Stato riconosce che è impossibile trasferirvi il ricorrente.

2) Telemarketing

Selvaggio: vietato l'utilizzo dei dati personali contenuti negli elenchi telefonici senza il consenso degli interessati

Dopo numerose segnalazioni l'Autorità Garante della Privacy ha organizzato un'ispezione presso la sede di un noto

604/2013, accolta dallo Stato destinatario che aveva riconosciuto la propria competenza.

2. - Il ricorrente lamentava carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Ungheria dei richiedenti di cui all'art. 3 del regolamento UE n. 604 del 2013 ed, inoltre, l'inosservanza degli oneri informativi, di cui alla citata disposizione regolamentare.

3. - La sentenza in epigrafe respingeva il ricorso rilevando l'evoluzione del sistema di accoglienza per i profughi in Ungheria, risultante dal rapporto ECRI pubblicato il 9 giugno 2015 sul sito web del Consiglio d'Europa, e rilevava che gli oneri informativi si correlano alla domanda di protezione internazionale e non attengono alla diversa fattispecie della ripresa in carico.

4. - Con l'appello in esame, il ricorrente lamenta l'ingiustizia della sentenza.

4.1. - Quanto al primo profilo... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

2) Telemarketing

Selvaggio: vietato l'utilizzo dei dati personali contenuti negli elenchi telefonici senza il consenso degli interessati.

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, 17 agosto 2016, n. 17143.

gestore telefonico dalla quale è emerso che i circa 14 milioni di nominativi utilizzati dal call center per le chiamate promozionali erano stati acquisiti dal gestore dagli elenchi telefonici prima dell'1 agosto 2005, in violazione perciò del provvedimento del Garante del 29/05/2003 con il quale era stato vietato l'utilizzo dei dati personali contenuti in questi elenchi senza il preventivo consenso degli interessati.

Il Garante ha quindi inflitto al gestore la sanzione € 300.000,00 per la gestione abusiva della banca dati definita di "speciale rilevanza e dimensione".

La società ha impugnato tale sanzione, ma sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Milano hanno respinto i ricorsi.

La controversia è giunta fino alla Corte di Cassazione che ha di nuovo respinto il ricorso confermando la correttezza della sanzione inflitta per aver utilizzato per le proprie offerte promozionali, i vecchi elenchi telefonici all'insaputa degli abbonati, dai quali avrebbe dovuto invece acquisire il consenso al trattamento dei dati personali.

3) I regali ricevuti durante il fidanzamento, se hanno un valore che supera la liberalità d'uso e comportano un impoverimento del donante, devono essere

"...1. A seguito della ricezione di un "numero ingente di segnalazioni", l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (d'ora in avanti, semplicemente, l'Autorità o il Garante) eseguiva una attività ispettiva presso la società ... SpA e i call center dalla medesima utilizzati per l'attività di telemarketing. 1.1.

Dall'ispezione emergeva che i dati utilizzati per le chiamate promozionali, effettuate da ... o dai call center incaricati, erano stati acquisiti dalle società ... srl ed ... s.a.s. e derivavano dagli elenchi telefonici formati prima dell'agosto 2005, senza che la società cessionaria dei dati (...SpA) avesse fornito la prova di aver inoltrato la prescritta informativa per l'acquisizione del consenso degli interessati all'utilizzazione dei dati di loro pertinenza.

1.2. Emergeva altresì che ... aveva stipulato due contratti di fornitura di servizi con le società proprietarie di banche dati, oltre alla già menzionata ... anche ...sas.1.3. L'Autorità, ritenendo che la gestione dei dati da parte di ... configurasse un trattamento ...

per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

3) I regali ricevuti durante il fidanzamento, se hanno un valore che supera la liberalità d'uso e comportano un impoverimento del donante, devono essere

restituiti al termine del rapporto.

Una signora è stata chiamata in giudizio dall'ex fidanzato che chiedeva la restituzione di 13 oggetti d'arte, tra cui un quadro di Picasso del valore di 600.000,00 euro, che le erano stati consegnati durante la loro relazione.

La Corte d'Appello di Milano ha confermato la natura di liberalità d'uso di quasi tutti i regali ad esclusione del quadro di Picasso, donato insieme ad un brillante, perché costituiva un apprezzabile impoverimento del patrimonio del donante e, pertanto, avrebbe richiesto la forma della donazione fatta avanti ad un notaio.

La Corte d'Appello condanna quindi la signora a restituire all'ex fidanzato il controvalore economico del dipinto, nel frattempo venduto ad altri.

Contro la sentenza della Corte d'Appello la signora ricorre in Cassazione, così come l'ex fidanzato.

La Corte di Cassazione respinge il ricorso della ex fidanzata e tra i tanti motivi del suo ex ne accoglie uno solo, quello concernente la richiesta di interessi sulla somma relativa al controvalore del quadro, dichiarando che:

- la Corte d'Appello ha diligentemente esaminato gli elementi per la decisione (consistenza del patrimonio delle parti, l'abitudine di donare regali costosi in occasione di ricorrenze, la valutazione dei

restituiti al termine del rapporto.

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 19 settembre 2016 n. 18280.

“La causa è sorta nel 2006 e concerne la richiesta di restituzione di tredici oggetti d'arte, tra cui opere di autori famosi quali (...), che durante la relazione sentimentale tra le parti, protratta per parecchi anni, l'odierno resistente aveva consegnato alla ricorrente.

Il tribunale di Milano nel 2009 ha accolto la domanda limitatamente ad un tavolo in noce intarsiato.

La Corte di appello con la sentenza 3 marzo 2011 ha confermato la natura di liberalità d'uso della dazione di quasi tutte le opere, ormai in possesso della convenuta.

1.1) Ha però escluso tale natura quanto ad un quadro di (...) del valore stimato di seicentomila Euro, asseritamente donato a chiusura di uno screzio tra le parti, perchè la donazione, avvenuta unitamente al regalo di un brillante da tredici carati, costituiva apprezzabile depauperamento del patrimonio del donante; avrebbe quindi richiesto la forma prevista dall'art. 782 c.c..

La Corte di appello ha conseguentemente condannato la convenuta al pagamento in favore dell'attore del controvalore del bene, alienato nelle more.

La donataria ha interposto ricorso per cassazione affidato a

beni, le motivazioni del regalo ecc.) e ha anche ben argomentato che tali regali non erano di routine, ma un "presente per ottenere il perdono a fronte di un comportamento incongruo". In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello di qualificare questo regalo come donazione di "grande valore";

- la Cassazione ricorda che per la Corte d'Appello i regali fatti non solo nelle feste tradizionali ma anche in quelle più recenti, come la festa della donna o San Valentino, possono ben considerarsi liberalità d'uso e queste elargizioni vanno valutate commisurandone l'entità alla condizione socioeconomica delle parti. Per la Corte di Cassazione, dunque, la Corte d'Appello di Milano è ineccepibile quando sostiene che la liberalità d'uso si ha quando si uniforma alle condizioni economiche del donante, agli usi e costumi propri di una certa occasione, in relazione ai rapporti esistenti tra le parti e alla loro posizione sociale.

4) E' licenziabile il lavoratore assente per malattia ma sorpreso da un detective privato a svolgere lavori presso la sua abitazione.

Un dipendente di una società siciliana con mansioni di autista/aiuto meccanico si assenta dal lavoro per malattia.

un motivo.

Il resistente ha svolto ricorso incidentale, affidato a cinque motivi.

Fissata per la trattazione, la causa è stata rinviata su richiesta delle parti in vista di un possibile accordo.

In vista dell'odierna udienza non è stata depositata alcuna memoria.

Motivi della decisione

2) La censura esposta dalla ricorrente denuncia vizi di motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla ratio decidendi riassunta sub p.1.

Essa sostiene che il quadro di (...) e l'anello erano stati donati con atto qualificabile come liberalità d'uso e che la Corte di appello non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla proporzionalità dei doni con il tenore di vita degli interessati.

A tal fine evidenzia tra l'altro che l'opera di ... nel 2006 era stata stimata soltanto 555.380,00 euro; che la dazione era giustificata anche... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

4) E' licenziabile il lavoratore assente per malattia ma sorpreso da un detective privato a svolgere lavori presso la sua abitazione.

**Corte di Cassazione
Sezione Lavoro, 21
settembre 2016, n. 18507.**

"Con sentenza n. ..., depositata

Il datore di lavoro, avendo dubbi sull'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore, si rivolge a un'agenzia investigativa per le verifiche del caso. Le fotografie e i video raccolti durante le indagini mostrano infatti il lavoratore durante il periodo di malattia sta eseguendo dei lavori pesanti sul tetto e nel cortile della sua abitazione.

La società provvede pertanto a licenziare il dipendente per aver fraudolentemente simulato la malattia.

Il lavoratore contesta il licenziamento in Tribunale, ma il suo ricorso viene respinto sia dal Tribunale di Gela sia dalla Corte d'Appello di Caltanissetta per i seguenti motivi:

- il dipendente che durante il periodo di malattia svolge presso la propria abitazione lavori che richiedono un impegno fisico non inferiore a quello tipico delle sue mansioni lavorative, nel caso in esame mansioni di autista/aiuto meccanico, e quindi non compatibili con lo stato di malattia denunciato, può essere licenziato per giusta causa;

- il datore di lavoro può provare la simulazione della malattia del dipendente anche attraverso fotografie e video acquisiti da un investigatore privato;

- la testimonianza dell'investigatore resa nel giudizio conferma i fatti accertati ed è pertanto attendibile poiché proviene da una persona estranea ai fatti.

La Corte di Cassazione, alla

il 6/2/2015, la Corte di appello di Caltanissetta, in accoglimento del reclamo proposto da S.p.A. e in riforma della sentenza del Tribunale di Gela, respingeva il ricorso con il quale aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giusta causa, con telegramma in data 13/12/2013, per "simulazione fraudolenta dello stato di malattia".

La Corte di appello riteneva legittimo il ricorso, da parte del datore di lavoro, ad una agenzia investigativa per verificare l'attendibilità della certificazione medica e utilizzabili il video e le fotografie, che ritraevano il lavoratore mentre il 7/11/2013, e quindi durante il periodo di malattia, eseguiva, dalle ore 13.30 alle ore 14.20, lavori sul tetto e nella corte della propria abitazione, non essendovi stato idoneo disconoscimento, ex art. 2712 c.c., di tali riproduzioni; riteneva, quindi, attendibile la testimonianza dell'investigatore privato incaricato dalla società di svolgere le indagini, stante la sua estraneità ai fatti di causa, ed esente il procedimento disciplinare dai vizi dedotti, posto che le contestazioni, così come formulate, non potevano ritenersi generiche, che il termine di 8 giorni (dalla presentazione delle giustificazioni) previsto dal CCNL Metalmeccanici per l'adozione del provvedimento era di natura meramente ordinatoria e che la garanzia rappresentata dall'affissione in

quale il lavoratore si è poi rivolto, ha di nuovo respinto il ricorso confermando integralmente le motivazioni dei giudici precedenti.

5) Omesso versamento IVA: la crisi economica non è motivo per evadere le imposte.

La Corte di Appello di Roma ha condannato un imprenditore per non aver presentato la dichiarazione IVA. L'imprenditore ricorre in Cassazione sostenendo che l'IVA evasa era stata calcolata sulla base del volume di affari accertato in maniera presunta dall'Agenzia delle Entrate e non su quello effettivo e che nessuna valutazione era stata fatta sull'ammontare dell'imposta evasa ed ai costi sostenuti dalla società.

L'imprenditore afferma inoltre che l'omessa presentazione della dichiarazione non era finalizzata all'evasione delle imposte, ma era dovuta esclusivamente alla crisi economica della sua società per evitare il fallimento.

La Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso in quanto prevedeva una valutazione nel merito della sentenza resa dalla Corte di Appello, valutazione che non può essere data dalla Cassazione che è deputata solo a verificare l'esatta applicazione delle norme di legge e tuttavia, nonostante ciò, la Cassazione ha evidenziato che:

luogo accessibile a tutti del codice disciplinare non trovava applicazione nel caso di specie, per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

5) Omesso versamento IVA: la crisi economica non è motivo per evadere le imposte.

Corte di Cassazione Sezione III Penale, 26 settembre 2016, n. 39789

"... 1. Con sentenza del 30 aprile 2013 la Corte di Appello di Roma – in parziale riforma della sentenza di condanna alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione emessa dal Tribunale di Roma in data 12/05/2011 nei confronti di (...), imputato, in concorso con (...), dei reati di cui all'articolo 5 d.lgs. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratore della (...) s.n.c. di (...), omesso la dichiarazione IVA negli anni 2002 (capo A), 2003 (capo B) e 2004 (capo C) – dichiarava l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B (essendo già stata dichiarata l'estinzione in ordine al capo A dalla sentenza di 1 grado), e rideterminava la pena, in relazione al residuo capo C, in mesi otto di reclusione.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del ricorrente, Avv. (...), deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti

- non era evidente nell'imprenditore la consapevolezza del reato e che una crisi di liquidità non scusa il mancato versamento dell'IVA;

- il versamento spontaneo dell'imposta evasa, successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi, può estinguere il reato se rientra nei parametri previsti dal condono o può rilevare i per il riconoscimento delle attenuanti;

- quanto ai costi che incidono nella quantificazione dell'imposta evasa l'imprenditore non aveva individuato il loro ammontare;

- l'accertamento penale può sovrapporsi all'accertamento fiscale ed anche entrare in contraddizione con quello eventualmente svolto dal giudice tributario, ma è autonomo e indipendente rispetto al giudizio tributario, sia per l'accertamento della condotta criminosa, sia per la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa.

strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p.:

1) vizio di motivazione, in relazione alla mancanza di una rielaborazione critica delle prove, ed al richiamo del verbale di constatazione; lamenta che la quantità di IVA evasa sia stata calcolata sulla base di un volume di affari presunto e non effettivo, non essendo stato stabilito se i bonifici bancari fossero al netto o al lordo dell'IVA, e sulla base di un modello di dichiarazione rinvenuto, ma non presentato; nessuna verifica o valutazione e' stata operata in ordine all'ammontare dell'imposta evasa, ed ai costi sostenuti dalla società';

2) violazione di legge in ordine alla sussistenza del dolo specifico di evasione: la successiva regolarizzazione dimostra che l'omessa presentazione era dovuta ... per la sentenza integrale [cliccare qui](#)

infodiritti - l'informazione giuridica online

Le informazioni contenute in questo messaggio possono essere di natura confidenziale o riservata e comunque indirizzate unicamente al destinatario. Qualora siate persona diversa dal destinatario, vi è fatto divieto di utilizzare, copiare, divulgare o intraprendere qualsiasi azione basata su questo messaggio o sulle informazioni in esso contenute. In ogni caso, ci dissociamo da qualsiasi affermazione o opinione contenute nei messaggi inviati dalla propria rete che non siano strettamente inerenti all'attività della stessa. Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati. Nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/03, per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non siano di vostro interesse, per evitare di riceverne ulteriori è sufficiente [cliccare su questo link](#) per cancellarsi dalla newsletter.

